

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016 IL TERMINE PER
RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2015**

Scade il 30 settembre 2016 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2015 e portate in detrazione nel modello Unico 2016 o nel modello 730/2016 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'Enea entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2016 per il periodo di imposta 2015) nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'Enea non precedentemente effettuata e versare la sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2016, l'invio della comunicazione all'Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2016 con il versamento mediante il modello F24 della sanzione di 250 euro con il codice tributo 8114 e l'indicazione dell'anno di riferimento in cui è commessa la violazione (anno 2016).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma